

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 23 del 28/02/2026, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Flavia Dal Bosco | Direttore Amministrativo |
| - dott. Viviana Coffele | Direttore Sanitario f.f. |
| - dott. Felice Alfonso Nava | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA E ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE PER L'ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE IZS VE 03-25 RC "UN NUOVO PARADIGMA NELLO STUDIO DELLE DINAMICHE DI DIFFUSIONE DI MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE: RUOLO DELL'AVIFAUNA E DELLE MATRICI ABIOTICHE. (PARAMYGS)".

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si intende approvare l'accordo di collaborazione, di durata biennale, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per la realizzazione del progetto di ricerca corrente "Un nuovo PARAdigma nello studio delle dinamiche di diffusione di MYcoplasma Gallisepticum e Mycoplasma Synoviae: ruolo dell'avifauna e delle matrici abiotiche. (PARAMYGS)".

Il Direttore di Dipartimento di Prevenzione

su proposta del Direttore U.O.C. Servizio Veterinario Sanità Animale, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- il Ministero della Salute - Direzione Generale della Salute Animale - con nota prot. n. 34204 del 25/11/2025 ha approvato i progetti di Ricerca Corrente dell'anno 2025, presentati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSve), incluso il Progetto dal titolo "Un nuovo PARAdigma nello studio delle dinamiche di diffusione di MYcoplasma Gallisepticum e Mycoplasma Synoviae: ruolo dell'avifauna e delle matrici abiotiche. (PARAMYGS)", risultato conforme alle linee di ricerca prioritarie per la Sanità Pubblica Veterinaria;
- Ai sensi dell'art. 12 *bis* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private;
- per la realizzazione del citato Progetto di ricerca, articolato in più fasi, l'IZSve, in qualità di Istituto Capofila, ha richiesto la partecipazione dell'U.O.C. Servizio Veterinario Sanità Animale di AULSS 9 Scaligera;
- l'U.O.C. Servizio Veterinario Sanità Animale di AULSS 9 Scaligera, indicata nel progetto come Unità Operativa 5 EMS, contribuirà attraverso la gestione dei conferimenti di carcasse di avifauna selvatica, nell'ambito dei piani di sorveglianza già attivi (influenza aviaria e arbovirosi), e il coordinamento della raccolta dei campioni negli allevamenti avicoli positivi a Mycoplasma gallisepticum (MG) e Mycoplasma synoviae (MS), garantendo il collegamento diretto tra le attività di sorveglianza sul campo e le analisi di laboratorio previste dal progetto PARAMYGS e assicurando una copertura campionaria ampia e diversificata, indispensabile per valutare la prevalenza dei micoplasmi nell'avifauna;
- non è previsto alcun finanziamento o contributo per l'esecuzione delle attività di ricerca assegnate all'U.O.C. Servizio Veterinario Sanità Animale di AULSS 9 Scaligera.

Rilevato che ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, in coerenza con le rispettive

competenze istituzionali.

Ritenuto opportuno:

- approvare lo schema di accordo di collaborazione, di durata biennale, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per la realizzazione del progetto di ricerca corrente "Un nuovo PARAdigma nello studio delle dinamiche di diffusione di MYcoplasma Gallisepticum e Mycoplasma Synoviae: ruolo dell'avifauna e delle matrici abiotiche. (PARAMYGS)";
- incaricare il Direttore dell'U.O.C. Servizio Veterinario Sanità Animale, quale Responsabile Scientifico dell'Unità Operativa 5 EMS, per le attività del Progetto, nonché di ogni ulteriore adempimento conseguente al presente provvedimento.

Visto l'art. 15 della L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i;

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario nonché del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di accordo di collaborazione, di durata biennale, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per la realizzazione del progetto di ricerca corrente "Un nuovo PARAdigma nello studio delle dinamiche di diffusione di MYcoplasma Gallisepticum e Mycoplasma Synoviae: ruolo dell'avifauna e delle matrici abiotiche. (PARAMYGS)";
- 2) di delegare il Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla stipula dell'accordo di collaborazione, oggetto del presente provvedimento e di tutti gli atti inerenti e conseguenti, come da deliberazione n. 288 del 03/03/2026;
- 3) di incaricare il Direttore dell'U.O.C. Servizio Veterinario Sanità Animale, quale Responsabile Scientifico dell'Unità Operativa 5 EMS, per le attività del Progetto, nonché di ogni ulteriore adempimento conseguente al presente provvedimento;
- 4) di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun onere ulteriore per Aulss 9 Scaligera, né compenso da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per le attività oggetto dell'accordo di collaborazione.

Il Direttore Sanitario f.f.
dott. Viviana Coffele

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

	ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA	
	PER L'ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE IZS VE 03-25 RC	
	"Un nuovo PARAdigma nello studio delle dinamiche di diffusione di	
	MYcoplasma Gallisepticum e Mycoplasma Synoviae: ruolo dell'avifauna e delle	
	matrici abiotiche. (PARAMYGS)"	
	CUP IZS VE: B53C25000800001	
	TRA	
	L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con sede legale in Legnaro	
	(PD), Viale dell'Università n. 10 (35020), C.F. e P. IVA 00206200289,	
	PEC: izsvenezie@legalmail.it in persona della Direttrice Generale e legale	
	rappresentante <i>pro tempore</i> , Dott.ssa Antonia Ricci, domiciliata per la carica presso	
	la sede di Legnaro;	
	di seguito denominato anche " Istituto Capofila ";	
	E	
	AZIENDA U.L.S.S. 9 Scaligera , con sede legale in Verona, Via Valverde 42, C.F. e	
	P.IVA n. 02573090236 PEC: prevenzione.aulss9@pecveneto.it agli effetti del	
	presente atto rappresentato dalla Direttrice del Dipartimento di Prevenzione, Dott.ssa	
	Alessandra De Salvia, giusta deliberazione di incarico n. 174 del 14.02.2025, a ciò	
	delegata dal Direttore Generale con deliberazione n. 288 del 03.03.2026 e	
	domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente;	
	di seguito denominata anche " Unità operativa n. 5 "	
	di seguito denominate congiuntamente le "Parti"	
	PREMESSO CHE	
	- il Ministero della Salute - Direzione Generale della Salute Animale - con nota prot.	
	n. 34204 del 25.11.2025 ha approvato i progetti di Ricerca Corrente dell'anno	
	Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Alessandra De Salvia	
	1	
	DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL	
	Pagina 3 di 14	

2025, presentati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, incluso il Progetto dal titolo *“Un nuovo PARAdigma nello studio delle dinamiche di diffusione di MYcoplasma Gallisepticum e Mycoplasma Synoviae: ruolo dell'avifauna e delle matrici abiotiche. (PARAMYGS)”*, di seguito per brevità “Progetto”, essendo risultato conforme alle linee di ricerca prioritarie per la Sanità Pubblica Veterinaria;

- alla realizzazione del citato Progetto di ricerca, articolato in più fasi, partecipa, tra gli altri, l'Unità operativa come sopra identificata, coordinata dall'Istituto Capofila;
- l'Unità Operativa dichiara di conoscere e accettare il Progetto in parola – trasmesso dall'Istituto Capofila all'Unità Operativa tramite PEC IZSVE (rif. prot. Aulss 9 Scaligera n. 0009140 del 19/01/2026) – che costituisce parte integrante del presente Accordo, anche se non materialmente allegato;
- Il contributo fornito al progetto dall'Unità Operativa n. 5 consiste nella gestione dei conferimenti di carcasse di avifauna selvatica nell'ambito dei piani di sorveglianza già attivi (influenza aviaria e arbovirosi) e nel coordinamento della raccolta dei campioni negli allevamenti avicoli positivi a Mycoplasma gallisepticum (MG) e Mycoplasma synoviae (MS), garantendo il collegamento diretto tra le attività di sorveglianza sul campo e le analisi di laboratorio previste dal progetto PARAMYGS, e assicurando una copertura campionaria ampia e diversificata, indispensabile per valutare la prevalenza dei micoplasmi nell'avifauna.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 OGGETTO

1. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione previsti dall'art. 12bis del D.Lgs. n. 502/1992 per l'attuazione della Ricerca Corrente, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, alla realizzazione del Progetto citato in premessa, secondo le finalità, gli obiettivi, la direzione, il coordinamento delle attività delineate nel Progetto stesso e nel relativo piano esecutivo-economico, come da tabelle già precedentemente sottoscritte ed inviate al Ministero.

L'Unità Operativa si impegna a realizzare i compiti e raggiungere gli obiettivi di propria competenza secondo i tempi di realizzazione indicati nelle fasi previste dal Progetto.

ART. 3 RESPONSABILI SCIENTIFICI

1. L'Istituto Capofila designa quale Responsabile Scientifico del Progetto il Dott. **Marco Bottinelli**, che coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti previsti dal Progetto.

2. L'Unità Operativa designa quale Responsabile Scientifico per le attività del Progetto ad essa affidate il Dott. **Tommaso Patregnani**, che si impegna a collaborare fattivamente con il Responsabile Scientifico di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di assicurare un'efficiente gestione della ricerca e a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili per il conseguimento degli obiettivi previsti.

ART. 4 DURATA

1. Il presente Accordo ha efficacia dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso sino alla conclusione del Progetto, comprese eventuali proroghe concesse dal Ministero della Salute, richieste dall'Istituto Capofila secondo le modalità di cui al successivo comma 3.

2. Le attività di ricerca previste dal Progetto avranno durata di **24 mesi a decorrere dal 15.12.2025 con scadenza al 14.12.2027.**

3. Il Responsabile Scientifico del Progetto, su propria motivata istanza o su richiesta motivata di uno o più Responsabili delle Unità Operative, potrà avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei tempi di realizzazione del Progetto, secondo le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali in ambito di ricerca corrente.

ART. 5 RELAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE INTERMEDIE E CONCLUSIVE

1. Entro 30 (trenta) giorni dal termine di ogni fase di competenza, il Responsabile scientifico dell'Unità Operativa si impegna a trasmettere al Responsabile Scientifico del Progetto la relazione tecnico scientifica intermedia sullo stato di avanzamento dell'attività di ricerca.

2. Entro 40 (quaranta) giorni dal termine dell'ultima fase di competenza, l'Unità Operativa si impegna a trasmettere al Responsabile Scientifico del Progetto la relazione tecnico scientifica conclusiva sull'attività svolta e i risultati conseguiti.

3. Le relazioni tecnico-scientifiche di cui ai commi precedenti devono riportare dettagliatamente i criteri di indagine seguiti, le metodiche utilizzate, i campioni/soggetti esaminati e i prodotti/risultati ottenuti, in formato cartaceo e/o su supporto informatico, e dovranno essere redatte secondo le specifiche indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico del Progetto.

4. L'Unità Operativa si impegna a trasmettere tale documentazione al Responsabile Scientifico dell'Istituto Capofila anche nell'ipotesi in cui diventasse impossibile, per cause di forza maggiore, concludere il Progetto. In quest'ultimo caso la relazione descriverà la parte del Progetto effettivamente realizzata.

5. Il Responsabile Scientifico del Progetto può richiedere, in qualsiasi momento, riscontro sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca durante l'esecuzione del Progetto. L'Unità operativa si impegna ad inviare la documentazione richiesta entro

15 giorni.

ART. 6 FINANZIAMENTO

1. L'Istituto Capofila non eroga nessun finanziamento o contributo per l'esecuzione delle attività di ricerca assegnate all'Unità Operativa i cui costi, pertanto, sono a carico dell'Unità Operativa secondo quanto stabilito nel piano di spesa del progetto.

ART. 7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Nel caso in cui l'Unità Operativa:

a) non concluda nei termini previsti le attività di propria competenza all'interno del Progetto,

b) non trasmetta, nei termini previsti, le relazioni tecnico scientifiche di cui all'art. 5 del presente Accordo, ovvero,

c) non esegua le attività nei termini stabiliti secondo gli obiettivi previsti e specificati nei protocolli operativi o quelli indicati dal Responsabile Scientifico per mancata, incompleta o irregolare attuazione della parte di Progetto di competenza dell'Unità Operativa stessa,

l'Istituto Capofila ha la facoltà di risolvere di diritto il presente Accordo ex art. 1456 c.c., previa diffida ad adempiere da trasmettere mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R o PEC, non seguita da esecuzione nel termine di 30 giorni.

Contestualmente alla risoluzione di cui sopra, l'Istituto Capofila si riserva sia il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti, che la facoltà di assegnare l'attività di ricerca di competenza dell'Unità Operativa inadempiente ad altro Ente, compatibilmente con lo stadio di avanzamento e la tipologia della attività di ricerca e previa necessaria autorizzazione del Ministero della Salute.

2. Nel caso di avvenuta risoluzione dell'Accordo, ai sensi del comma 1 del presente

articolo, l'Istituto Capofila comunicherà l'avvenuta risoluzione al Ministero della Salute.

3. L'effetto della risoluzione non pregiudica le attività già eseguite dalle Parti fino alla data di risoluzione.

ART. 8 UTILIZZO DEI RISULTATI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti tra l'Istituto Capofila ed il Ministero della Salute, le Parti concordano che i risultati conseguiti nell'ambito del Progetto oggetto del presente Accordo saranno in comproprietà delle Parti che hanno concorso alla loro realizzazione, proporzionalmente al contributo inventivo prestato.

2. L'Istituto Capofila potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività affidata e svolta dall'Unità Operativa.

3. L'Unità Operativa, nella persona del proprio Responsabile Scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare detti risultati esclusivamente per i propri usi e scopi interni.

4. L'Unità Operativa non potrà utilizzare i dati e i risultati dell'attività di Ricerca per pubblicazioni scientifiche senza la previa autorizzazione scritta dell'Istituto Capofila, che non sarà irragionevolmente negata e sarà collegata a considerazioni legate alla tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

5. Nel caso in cui, con riferimento al precedente comma 4, l'Istituto Capofila autorizzi la pubblicazione dei risultati, l'Unità Operativa deve espressamente indicare che la ricerca oggetto di pubblicazione è avvenuta con la partecipazione del Ministero della Salute e dell'Istituto Capofila.

6. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune, le modalità di

protezione e sfruttamento degli stessi, saranno oggetto di separato accordo. In

quest'ultimo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di

tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei dati.

ART. 9 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti e le parti di propria competenza,

l'adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

2. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all'interno dei propri locali la

normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione,

sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui il personale di una Parte esegua,

previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all'interno dei locali dell'altra Parte

- comprese mere visite e sopralluoghi – la stessa si impegna a far rispettare al

proprio personale la predetta normativa.

ART. 10 ASSICURAZIONE

1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile e

contro gli infortuni del proprio personale che, in applicazione del presente Accordo,

verrà eventualmente chiamato a frequentare la sede dell'altra Parte per l'esecuzione

delle attività previste dal Progetto, comprese le mere visite e i sopralluoghi.

2. Ciascuna delle Parti è tenuta a provvedere per il rispettivo personale ad inoltrare

direttamente la denuncia di infortunio o malattia professionale alla propria

Compagnia di Assicurazione/INAIL.

Analogo obbligo di segnalazione sussiste a carico di entrambe le Parti in caso di

evento che possa comportare una richiesta di risarcimento di danni procurati a terzi.

Nell'ipotesi che la Parte ospitante venga a conoscenza dell'avvenuto infortunio o

malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso

terzi provvederà tempestivamente a darne comunicazione all'Ente di appartenenza

ai seguenti indirizzi:

Istituto Capofila: Viale dell'Università 10, 35020 Legnaro (PD), PEC:

izsvenezie@legalmail.it

Unità Operativa: Via Valverde 42, 37122 Verona, PEC:

prevenzione.aulss9@pecveneto.it

ART. 11 CESSIONE

1. Il presente Accordo non potrà in nessun modo essere ceduto o conferito, parzialmente o interamente, dall'Unità Operativa a terzi, senza previo assenso dell'Istituto Capofila e del Ministero della Salute.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In ottemperanza alle condizioni previste dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente Accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente Accordo.

ART. 13 CONFIDENZIALITÀ

1. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti - e in particolare tutte quelle relative al Progetto - per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l'esecuzione del presente Accordo s'intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente

Accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.

2. In nessun caso le Parti potranno rivelare e/o divulgare le Informazioni Confidenziali ricevute se non a quei propri dipendenti e/o collaboratori e/o borsisti che abbiano un'effettiva necessità di conoscerle e nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del presente Accordo, assicurando altresì che ciascuno di loro sia soggetto e vincolato a rispettare la riservatezza delle Informazioni Confidenziali ricevute.

Resta inteso che non sono qualificabili come Informazioni Confidenziali le informazioni che:

a) siano già di pubblico dominio prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante, o diventino di pubblico dominio successivamente al trasferimento dell'informazione da una Parte all'altra per fatto non imputabile alla Parte Ricevente;

b) siano già note o in possesso della Parte Ricevente al momento o prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante, come dimostrabile da documentazione antecedente al tempo della comunicazione;

c) siano legittimamente ottenute da una delle Parti ad opera di un terzo che non abbia obblighi di riservatezza;

d) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte Ricevente senza uso o riferimento alle informazioni Confidenziali della Parte Divulgante, come dimostrato da documenti o altre prove evidenti in possesso della Parte Ricevente;

e) una Parte debba fornire all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa per obbligo imposto da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle stesse Autorità Giudiziaria o Amministrativa; in tal caso la Parte destinataria dell'obbligo dovrà

tempestivamente informare per iscritto l'altra Parte prima della divulgazione in relazione alla tempistica e ed alle relative modalità; nel caso in cui tale comunicazione preventiva sia oggettivamente impossibile, la comunicazione verrà data immediatamente dopo al fine di limitare il più possibile la diffusione.

ART. 14 UTILIZZO DEL LOGO

1. Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell'altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell'altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.

2. L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.

ART. 15 CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE

1. Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 16 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo, le Parti rinviando alla normativa vigente in materia e in particolare alle disposizioni contenute nel codice civile.

ART. 17 ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE

1. Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa - parte I, articolo 2. L'imposta

viene assolta in modo virtuale ed è completamente a carico dell'IZSve.

L'IZSve assolve l'imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Padova 2, n. 6069 del 17.1.2013.

2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 – Tariffa – parte II, articolo 4.

ART. 18 NEGOZIAZIONE

Il presente Accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.

ART. 19 FIRMA DIGITALE E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

1. Il presente Accordo – redatto in un unico esemplare – viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

La Direttrice Generale - Dott.ssa Antonia Ricci

AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA

La Direttrice del Dipartimento di Prevenzione- Dott.ssa Alessandra De Salvia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

Il Direttore
UOC Affari Generali

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

Dipartimento di Prevenzione

TRASMESSA PER CONOSCENZA A: